



COPIA

Deliberazione N. 8

in data 26/04/2012

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU"

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore 18:00, presso il Palaingresso, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

1	BONET ALESSANDRO	P	10	AZZALINI INNOCENTE	P
2	PASTRE ALEX	P	11	SPADONI ALDO	P
3	VISENTIN GIORGIO	P	12	BATTISTELLA ENZO	P
4	BATTISTUZZI CESARE	P	13	SANTAMBROGIO DONATELLA	P
5	BERNARDI VINICIO	P	14	SANSON MAURIZIO	P
6	CASAGRANDE MICHELA	P	15	MENEGALDO ANNA	P
7	TONON MARCO	P	16	BET IVAN	P
8	STEFAN FLAVIO	P	17	DE MARTIN VALERIO	P
9	PIASENTIN GIOVANNI	P			

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune **Gava dott.ssa Paola**.

Il Sig. **Bonet dott. Alessandro**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri **TONON MARCO, AZZALINI INNOCENTE, SANSON MAURIZIO**.

L' Assessore non Consigliere **FAVARO LUCIO** è presente.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

C.C. n° 8 del 26/04/2012

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU"

Il SINDACO Presidente introduce l'argomento. Passa quindi la parola ad Alex Pastre, Assessore ai Tributi.

L'Assessore PASTRE riferisce che l'adozione del Regolamento IMU non è obbligatoria ma necessaria quando un Comune intende introdurre modifiche proprie rispetto alla normativa nazionale. Cita le due esenzioni proposte:

1. equiparare all'abitazione principale le unità possedute dagli anziani residenti in casa di riposo, purché non LOCATE;
2. introdurre sgravi sull'IMU per particolari aree urbanistiche.

Il Consigliere BATTISTUZZI chiede chiarimenti all'art. 14 ultima parte del Regolamento non chiaro.

L'Assessore PASTRE precisa che è una questione tecnica.

Nessun altro intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni, e interessi;

RILEVATO che occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta IMU a decorrere dall'anno 2012, tenuto conto della disciplina applicabile, dei limiti e delle abrogazioni apportati dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTO il "Regolamento Imposta Municipale Propria – IMU" allegato alla presente deliberazione, composto da 16 articoli e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 5 aprile 2012 è stato approvato lo schema del Regolamento e che al fine di disporre la partecipazione dei cittadini lo stesso è stato depositato presso la Segreteria comunale per n. 15 giorni consecutivi e del deposito è stato dato avviso con affissione all'Albo Pretorio e nei principali luoghi pubblici;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2. del citato art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i regolamenti relativi ai tributi locali devono essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;

VISTO il comma 16- quater dell'art 29 del D. L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012 che differisce al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da n.17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento Imposta Municipale Propria – IMU" composto da 16 articoli e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: F.to dott.ssa Cristina Baratto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to dott.ssa Cristina Baratto



COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° _____ del __/__/2012

ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Godega di Sant'Urbano dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Oggetto dell'imposta

1. Fabbricati. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

2. Aree edificabili. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

3. Terreni agricoli. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 - Soggetto Passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili:

- a) Proprietà: è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
- b) Usufrutto: è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
- c) Uso: è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
- d) Abitazione: è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il

coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;

- e) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
- f) Superficie: è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
- g) Locazione finanziaria (*comunemente denominata leasing*): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
- h) Locazione con patto di futura vendita: è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (comunemente denominati "alloggi a riscatto"), soggetto passivo dell'IMU è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione;
- i) Concessione di beni demaniali: con la concessione di beni vengono conferiti al privato speciali diritti di natura personale o reale su un determinato bene appartenente alla pubblica amministrazione.

Art. 4 - Pertinenze

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.

Art. 5 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono equiparate all'abitazione principale **per la sola applicazione delle detrazioni** :
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b. gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.).
2. Sono equiparate all'abitazione principale **per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni**:
 - a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate
 - b. la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 6 - Determinazione dei valori delle aree edificabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, spetta al Consiglio Comunale determinare periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si procede all'accertamento dell'imposta qualora il valore dichiarato e l'imposta versata siano almeno pari a quello determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.
6. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.

Art. 7 - Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; il soggetto passivo di imposta deve essere persona fisica coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione Previdenza Agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) il volume d'affari, determinato per l'anno precedente a quello d'imposizione, relativo all'attività svolta in agricoltura dal soggetto passivo e dei componenti il suo nucleo familiare, deve essere superiore al

50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, e relativo all'anno precedente a quello di imposizione. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA – ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – si presume pari al limite massimo prescritto per l'esonero stesso;

- c) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.
2. L'equiparazione a terreni agricoli di aree edificabili di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

Art. 8- Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc.
2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9. Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 10 - Dichiarazioni

1. Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI.

Art. 11 - Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri purché l'imposta relativa agli immobili sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data tempestiva comunicazione al Comune.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 6,00.

3. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento;

Art. 12 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro 6,00 per ciascuna annualità.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 14 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta, è possibile richiedere il rimborso della maggior somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato quale terreno agricolo e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore venale in comune commercio determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992 quale area fabbricabile.

2. Il rimborso spetta per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque per un periodo non eccedente cinque anni.
3. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
 - a. non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b. da parte del soggetto passivo non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso il provvedimento di inedificabilità e che lo stesso sia definitivo;
 - c. il vincolo deve perdurare per almeno 3 (tre) anni.
4. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità, la cui decorrenza viene stabilita dalla data di approvazione da parte del Comune del relativo provvedimento urbanistico.
5. Qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il Comune provvederà al recupero delle somme rimborsate per imposte ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to Bonet dott. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/05/2012 al 26/05/2012 –
N. 302 Reg. Pubblicazioni.

Li, 11/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1



AMMINISTRATIVA

F.to Tona Loretta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decimo giorno
dopo la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1

AMMINISTRATIVA

F.to Tona Loretta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Godega di sant'Urbano 14/05/2012

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Breda Luisa

